



NOTA DI LETTURA

**“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”**

Collegato alla manovra economica 2008

Approvato definitivamente il 26 maggio 2009 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Art. 1
(Banda larga)

L'articolo si propone di potenziare le azioni di infrastrutturazione a banda larga nei territori delle aree sottoutilizzate e la connessa fornitura di servizi avanzati di informazione e comunicazione.

Comma 1

L'individuazione delle infrastrutture sulle quali intervenire avviene attraverso un programma di interventi predisposto dal Governo, secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma viene sottoposto all'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE – per l'individuazione delle risorse necessarie, derivanti dall'integrazione di finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili in merito. La dotazione prevista è di 800 MEURO per il periodo 2007-2013 a valere sui Fondi per le Aree Sottoutilizzate, rispettando la ripartizione dell'85% a favore delle Regioni del Mezzogiorno.

Comma 2

Coerentemente con la previsione sopra esposta dell'integrazione di risorse pubbliche e private, il comma in oggetto prevede che la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture possa avvenire utilizzando modalità di finanza di progetto, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al dlgs n. 163 del 12 aprile 2006. Il comma indica, inoltre, quale criterio guida nella valutazione delle proposte la condizione che i progetti siano basati sul principio di un sistema di reti aperto alla concorrenza, così come previsto dalle norme comunitarie.

Comma 3

Il comma è dedicato alla disciplina dell'uso dello spettro radio per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree sottoutilizzate. In particolare, si prevede il finanziamento di progetti che razionalizzino l'uso dello spettro radio finalizzato alla completa digitalizzazione delle reti di diffusione anche prevedendo:

- la ristrutturazione dei sistemi di trasmissione civili e militari dello stato esistenti;
- la liberazione di bande di frequenza utili alla trasmissione a banda larga.

Comma 4

Il coordinamento degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture è attribuito al Ministero dello Sviluppo Economico, che può eventualmente stipulare accordi di programma con le Regioni interessate. Il Ministero si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che si esprime tenendo conto dell'armonizzazione di quanto realizzato con gli obiettivi del comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche (dlgs 1° agosto 2003, 259).

Commi 5, 6 e 7

Le disposizioni inserite in questi commi mirano, in varie forme, a facilitare l'installazione di cavi in fibra ottica da parte degli operatori di telecomunicazioni.

Nel comma 5 viene introdotta un'integrazione all'articolo 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante i lavori di scavo per l'installazione di reti in fibra ottica. In particolare, si prevede la possibilità di ridurre, in accordo con l'ente proprietario della strada, la profondità minima attualmente prevista per gli scavi, anche per consentire l'utilizzo delle più recenti tecniche non invasive di scavo da parte degli operatori del settore.

Il comma 6 sostituisce quanto previsto sul tema dal codice della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285) con le disposizioni relative a reti e impianti previste dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs 1° agosto 2003, n. 259), eliminando possibili interpretazioni concorrenti anche per quanto riguarda il ruolo degli enti locali proprietari dei terreni.

Il comma 7 infine estende ai lavori di ammodernamento condominiali necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica la disposizione prevista per gli impianti satellitari nel comma 13 dell'art. 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 66.

Art. 11

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

Comma 3

Il comma 3 dell'art. 11 costituisce una notevole agevolazione all'attività quotidiana delle amministrazioni locali dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in quanto consente loro, qualora una amministrazione pubblica richieda atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni già nella disponibilità di altri enti pubblici, di essere tenuti a comunicare esclusivamente presso quale ente, amministrazione o uffici siano disponibili, senza che ciò comporti per loro alcuna penalizzazione.

Tale norma consente ai Comuni interessati, che operano spesso in condizioni di scarsità di risorse, di ottimizzare l'impiego del personale rispetto alle innumerevoli richieste che pervengono da altre amministrazioni pubbliche e quindi di far fronte alle prioritarie necessità dei propri cittadini.

Art. 12

(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

L'articolo contiene la delega al Governo per adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308¹. Si tratta in sostanza di una delega alla riscrittura del Codice dell'Ambiente in materia di:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati (parte quarta del Codice dell'Ambiente);
- b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche (parte terza Codice dell'ambiente);
- c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione (parte terza Codice dell'ambiente);
- d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
- e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (parte sesta del Codice dell'Ambiente);
- f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata QPPQ (parte seconda del Codice dell'Ambiente);
- g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (parte quinta del Codice dell'Ambiente).

I decreti correttivi saranno adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le competenti Commissioni parlamentari sono quindi chiamate ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi.

Il provvedimento si sofferma anche sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo, dato che al comma 4 prevede che i decreti legislativi dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

Art. 15 **(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)**

Con l'adozione del Codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005, il legislatore ha provveduto all'armonizzazione e riordino della normativa concernente i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela ai consumatori ed agli utenti.

¹ Legge 15 dicembre 2004, n. 308 - "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n. 187

Ora l'art. 15 reca modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni relative al contratto di vendita di pacchetti turistici (art. 86, comma 1, lettera f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100) e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici (art. 100).

Entrambe le modifiche fanno quindi riferimento alle previsioni contenute all'art. 100, che rispondevano ad un'esigenza largamente diffusa nel settore turistico e confermavano all'interno del Codice l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di garanzia, sulla scia delle esperienze maturate in altri Paesi - europei e nord americani - caratterizzati da un'industria turistica più evoluta e da una più accentuata sensibilità nei confronti della protezione dei consumatori.

Tale Fondo, sulla base di quanto già previsto dal d.lgs. 111/1995 e dal decreto ministeriale 349/1999, consentiva in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso dell'importo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero. Permetteva inoltre di fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari dovuti ad emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

L'integrazione prevista al comma 1 dell'art. 15 introduce tra gli elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici previsti dall'art. 86 del Codice del consumo la dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100.

Il fondo infatti è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei turisti che ciascun operatore è obbligato a sottoscrivere.

Inserire una dichiarazione in tal senso rappresenta un'ulteriore forma di tutela nei confronti dell'acquirente, poiché sino ad ora era possibile che un operatore non perfettamente in regola impedisse al malcapitato turista, al verificarsi di eventi quali quelli appena citati, di poter ottenere interventi, rimborsi o risarcimenti previsti.

Tale lettura decisamente favorevole al consumatore/turista è confermata al comma 2 dell'art. 15: in base al nuovo comma 3bis dell'art. 100 le istanze di rimborso al Fondo non saranno più soggette ad alcun termine di decadenza, mentre sino ad oggi tale termine era fissato in tre mesi dalla data di conclusione del viaggio.

Art. 17

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

Con tale norma sono state abrogate due disposizioni:

con la prima è stata abrogata la disposizione (art. 36 comma 5 terzo periodo del codice dei contratti) che vietava, qualora la stazione appaltante si avvallesse della facoltà di cui all'art. 122 comma 9 e all'art. 124 comma 8 del codice dei contratti pubblici, la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.

Nello specifico l'art. 122 comma 9 prevede che "per i lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86 comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3".

Medesima disposizione è prevista dall'art. 124 comma 8 benchè in questo caso si faccia riferimento non a lavori, come prevede l'art. 122 comma 9, ma a: "servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro"

Con la seconda è stata abrogata la disposizione (art. 37 comma 7 terzo periodo) che vietava la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) (ovvero consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane) qualora le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di cui all'art. 122 comma 9 e all'art. 124 comma 8.

Pertanto la disposizione contenuta all'art. 17 ha come scopo quello di eliminare alcune "rigidità" previste dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici, connesse con la partecipazione dei consorzi alle gare d'appalto (di lavori, servizi e forniture), di importi non particolarmente rilevanti, al fine di snellire alcune procedure e contribuire, in tal modo, al rilancio dell'economia in questo particolare periodo di crisi economica.

Art. 18

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

Il comma 1228 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) autorizzava la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del settore turistico e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, incentivando, in particolare, l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive a nuovi livelli di servizi nonché l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione (ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e di promozione di forme di turismo ecocompatibile).

I 144 milioni di euro - 48 per ogni anno - sono stati focalizzati su due obiettivi:

- il miglioramento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese - PMI (per il 70% della spesa), mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualità, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico e l'eventuale acquisto delle strutture medesime da parte dei soggetti che ne hanno la gestione;

- la promozione e lo sviluppo di forme di turismo "eco-compatibile" (per il 30% della spesa), in particolare il turismo montano, in bicicletta e il turismo legato alla pratica del golf.

Ora l'articolo 18 riformula quanto previsto dal suddetto comma, prevedendo una nuova finalità più generale, ossia la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, autorizzando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali e confermando per il cofinanziamento di tali progetti lo stanziamento di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

La possibilità di stipulare protocolli di intesa con gli enti locali e non solo con le regioni potrebbe rappresentare una premessa importante per l'avvio di una nuova governance turistica e di una nuova politica nazionale per il turismo che coinvolga pienamente la rete delle autonomie locali italiane.

Art. 19

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina relativa alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo, di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2006. Il riformato CdA sarà composto da un presidente e nove membri (anziché tredici) e la ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria sarà stabilita con decreto del Ministro Brambilla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra i tredici membri del passato CdA, sei venivano designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, tre dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, due dal Ministero delle Attività produttive, uno dal Ministero degli Affari esteri e uno dall'Unioncamere. Oltre al Presidente vi sedevano il Coordinatore degli Assessori regionali al turismo e il Direttore generale per il turismo del Ministero delle Attività produttive.

L'attuale composizione dettata dall'art. 19 evidenzia quindi un deciso intento di semplificazione del funzionamento dell'organo esecutivo dell'Agenzia ma impone contestualmente che fino all'insediamento del nuovo CdA, le funzioni dell'organo collegiale dell'Enit siano svolte da un commissario straordinario.

Art. 23

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

Il provvedimento sostiene la diffusione delle buone prassi all'interno degli uffici della Pubblica Amministrazione. In particolare, i primi 3 commi si riferiscono alle pubbliche amministrazioni statali, mentre il quarto agli enti territoriali.

Comma 1

Si riferisce alla promozione delle buone prassi all'interno degli uffici di una stessa amministrazione statale, individuate secondo tre indicatori:

- tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti o nell'erogazione di servizi;
- contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni;
- offerta di servizi capaci di ridurre il contenzioso e assicurare il più alto grado di soddisfazione degli utenti.

Comma 2

Prevede che le prassi individuate al comma 1 siano pubblicate sui siti istituzionali di ogni amministrazione e comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Comma 3

Individua la realizzazione di buone prassi quale criterio per la valutazione dei dirigenti e del personale.

Comma 4

Rimanda le modalità di individuazione e diffusione delle buone prassi nelle amministrazioni locali ad accordi da stipularsi in sede di Conferenza Unificata.

I **commi 5 e 6** si riferiscono alla misurazione e diffusione dei tempi dell'azione amministrativa.

Il **Comma 5** prevede che ogni PA, a decorrere dal 1° gennaio 2009, pubblichi sul proprio sito, con cadenza annuale:

- a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture ("indicatore di tempestività dei pagamenti");
- b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Mentre la disposizione di cui al punto b) appare di esecutività immediata, il **comma 6** demanda le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al punto a) ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare previo parere della Conferenza Unificata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, che identificherà i criteri per la definizione dei tempi medi ponderati di pagamento con riguardo alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art. 24

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

L'articolo delega al Governo la trasformazione e la riorganizzazione delle competenze del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, da attuarsi

con uno o più decreti legislativi di riassetto normativo da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale intervento avverrà anche sulla base di un confronto con Regioni e Enti locali, soprattutto in merito alla salvaguardia delle sedi già presenti sul territorio per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Comma 1

Delega il Governo a riorganizzare le tre strutture ai fini della realizzazione di un sistema unitario nel campo della formazione dei dipendenti pubblici e del supporto per il miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi erogati a cittadini ed imprese, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. Identifica, inoltre, i principi e i criteri sui quali il Governo si baserà per il riordino delle tre strutture:

- ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, finalizzata alla creazione di un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi amministrativi delle PA centrali e locali;
- trasformazione, fusione o soppressione delle tre strutture in base alla ridefinizione delle competenze;
- raccordo con altre strutture, anche private, operanti nei settori d'intervento interessati;
- riallocazione delle risorse umane e finanziarie in base alla ridefinizione delle competenze delle strutture.

Comma 2

L'attuazione dell'intervento non produrrà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

L'articolo introduce disposizioni finalizzate a favorire il più ampio processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa, attraverso la progressiva sostituzione della validità legale della pubblicazione cartacea degli atti con quella digitale sui siti delle amministrazioni.

Comma 1

Riguarda gli atti e i provvedimenti amministrativi la cui pubblicazione riveste effetto di pubblicità legale. A partire dal 1° gennaio 2010, tale obbligo si ritiene assolto con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti obbligati.

Comma 2

Riguarda gli atti e i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i bilanci. A partire dal 1° gennaio 2010, agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legislazione vigente si affianca quello di pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni. Il comma rimanda anche a un decreto del DPCM, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, la definizione delle modalità di pubblicazione sui siti di tali atti.

Comma 3

In riferimento ai commi 1 e 2, prevede che l'obbligo di pubblicazione digitale possa essere assolto anche attraverso i siti di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati o di loro associazioni.

Comma 4

Prevede la realizzazione di un portale di accesso ai siti gestito dal CNIPA, finalizzato a favorire l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2.

Comma 5

Coerentemente a quanto stabilito ai commi 1 e 2 prevede che:

- dal 1° gennaio 2010, e relativamente agli atti e provvedimenti amministrativi, le uniche pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale saranno quelle pubblicate sui siti delle amministrazioni; perde l'effetto di pubblicità legale ogni pubblicazione cartacea;
- dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci aventi effetto di pubblicità legale saranno quelle effettuate sui siti delle amministrazioni; la pubblicazione sulla stampa quotidiana rimane una facoltà ad integrazione della pubblicazione informatica, da effettuarsi eventualmente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Comma 6

Individua nei residui del progetto "PC alle famiglie" (decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005) le risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività previste. Tali risorse dovrebbero coprire anche i costi di realizzazione del portale di cui al comma 4.

Comma 7

Elenca i casi di eccezione alle previsioni dei precedenti commi, facendo salva la pubblicità e i relativi effetti giuridici:

- nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. decr. Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001);
- nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (cfr. dlgs 12 aprile 2006, n.163).

Art. 33

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

L'articolo prevede l'introduzione di rilevanti modifiche al Codice per l'Amministrazione Digitale. I principali criteri sono quelli della misurazione delle prestazioni, dell'erogazione dei servizi in modalità digitale, della semplificazione, del riuso.

Comma 1

- Prevede, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'introduzione di rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale, individuando nei seguenti principi e criteri le basi su cui saranno ispirate le modifiche:
- a) la previsione di forme sanzionatorie per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice, anche impedendo l'erogazione dei servizi digitali secondo modalità tradizionali;
- b) e c) l'individuazione di meccanismi di quantificazione dei risparmi, o dei mancati risparmi, conseguiti dalle singole amministrazioni, al fine di attivare meccanismi di incentivazione per il personale coinvolto e investimenti in progetti di innovazione ovvero decurtazione di risorse in caso di diseconomie derivanti dall'inottemperanza delle disposizioni del codice;
- d) l'affidamento temporaneo ad altre strutture delle funzioni afferenti ai centri di competenza sulla digitalizzazione in caso di mancata istituzione degli stessi da parte delle le amministrazioni centrali;
- e) la modifica, in ottica di semplificazione, della normativa in materia di firma digitale al fine di facilitarne l'adozione, mantenendo gli attuali livelli di sicurezza;
- f) il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche e dei servizi erogati in modalità digitale, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, pena sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
- g) l'individuazione di modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali, attraverso forme di monitoraggio che valutino l'impatto tecnologico e la congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, affidando le relative attività istruttorie al CNIPA;
- h) il rafforzamento del riutilizzo dei programmi informatici di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 69 del codice, tramite l'implementazione di programmi modulari e intersettoriali;
- i) l'introduzione della finanza di progetto finalizzata allo sviluppo dei processi di valorizzazione dei dati pubblici ed al loro utilizzo da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali;
- l) l'introduzione di schemi progettuali di innovazione tecnologica che consentano la valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
- m) l'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di modalità digitali di comunicazione delle amministrazioni tra loro, con i propri dipendenti e concessionari di pubblici servizi;
- n) la previsione della pubblicazione di indicatori di prestazione nei siti delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e di sanzioni per quelle inadempienti;
- o) l'equiparazione alle PA delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
- p) la previsione che tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001 erogano, quando possibile, i propri servizi in

modalità digitale, consolidino le procedure informatiche già implementate, aprendo anche alla collaborazione con i privati;

- q) l'introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate all'aumento della sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività.

Comma 2

- Stabilisce che dall'attuazione di quanto previsto non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 34

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

*L'articolo introduce alcune modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (dlgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni) finalizzate al potenziamento e all'ampliamento dell'utilizzo del canale digitale nelle relazioni tra amministrazioni e cittadini, ed in particolare, al **Comma 1** stabilisce che:*

- a) le pubbliche amministrazioni regionali e locali possano assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata (modifica all'art. 6 del CAD: inserimento del comma 2-bis);
- b)
 - entro il 30 giugno 2009, tutte le amministrazioni che già dispongono di un proprio sito web istituzionale pubblichino sulla pagina iniziale del loro sito istituzionale l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata che i cittadini possano utilizzare per comunicare con l'amministrazione in merito a qualsiasi richiesta ai sensi del CAD, predisponendo, inoltre, un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, la modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (modifica all'art. 54 del CAD: inserimento del comma 2-ter);
 - entro il 31 dicembre 2009, tutte le amministrazioni che già dispongono di un proprio sito web istituzionale dovranno provvedere a pubblicarci il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, dotati di strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche (modifica all'art. 54 del CAD: inserimento del comma 2-quater).

Comma 2

Esclude dalle previsioni del comma 1 i procedimenti disciplinati da norme speciali.

Comma 3

Stabilisce che dall'attuazione di quanto previsto non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 35

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

L'articolo mira ad equiparare la posta elettronica certificata ad analoghi sistemi di certificazione delle comunicazioni elettroniche, per consentire un ampliamento delle modalità di comunicazione fra amministrazioni e cittadini e con sistemi internazionali analoghi.

Comma 1

Prevede l'emanazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un regolamento recante modifiche al regolamento sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (DPR 11 febbraio 2005, n. 68), che garantisca l'interoperabilità della PEC con analoghi sistemi internazionali.

A tal fine, il **Comma 2** apporta delle specifiche modifiche all'art. 16-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, finalizzate a garantire l'interoperabilità a livello internazionale e ad equiparare alla PEC analoghi sistemi che garantiscano la certificazione della data e dell'ora di invio e ricezione delle comunicazioni nonché dell'integrità del contenuto delle stesse, modificando in tal senso i commi 5 e 6 ed eliminando altresì dal comma 6 la disposizione che indicava la PEC quale unico sistema digitale certificato per le comunicazioni delle amministrazioni con i cittadini ed i propri dipendenti.

Art. 36

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

L'articolo, oltre a prevedere un nodo di interconnessione VOIP presso il CNIPA, ha l'obiettivo di garantire la diffusione del Sistema Pubblico di Connettività presso tutte le amministrazioni, promuovendo al contempo la realizzazione di progetti di cooperazione applicativa su vasta scala e estendendo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale ai privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Comma 1

Prevede, in attuazione al principio di interoperabilità previsto all'art. 78 del CAD, la realizzazione e la gestione di un nodo di interconnessione VOIP per il triennio 2009-2011 presso il CNIPA, in ottica di contratto-quadro di fornitura (cfr. art. 83 del CAD).

Comma 2

Individua nei residui del progetto "Lotta agli sprechi" (decr. Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 24 febbraio 2005) e nelle economie derivanti dalla realizzazione del SPC (decr. Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004) le risorse per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività previste al comma 1.

Comma 3

Prevede la predisposizione, a cura del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un programma biennale atto ad assicurare l'adesione al SPC di tutte le PA entro il 31 dicembre 2010 e la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, per migliorare l'offerta e la qualità dei servizi a cittadini ed imprese nonché per aumentare l'efficienza e l'efficacia della P.A.

Comma 4

Destina, ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 3, le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione e non ancora programmate.

Comma 5

Introduce una modifica al CAD (inserimento del comma 2-*bis* all'art. 2) finalizzata ad estendere, quando possibile tecnicamente, le disposizioni previste dallo stesso codice ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Art. 37

(Carta nazionale dei servizi)

L'articolo ha l'obiettivo di eliminare l'incompatibilità nel possesso di Carta d'Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altre carte elettroniche ad essa conformi, ampliando le possibilità di accesso ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Comma 1

Introduce una modifica al CAD (aggiunta del comma 8-*bis* all'art. 82) che prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2010, di rilasciare la CNS o altre carte conformi anche ai titolari di CIE.

Comma 2

Introduce modifiche al regolamento sulla Carta Nazionale dei Servizi (DPR 2 marzo 2004, n. 117) agli artt. 2 e 8, tese ad eliminare l'incompatibilità nel possesso di CNS e CIE.

Comma 3

Introduce una modifica al CAD (soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 64) che elimina il termine per la verifica del possesso della CIE per i cittadini - non residenti in Comuni in cui questa è diffusa - che richiedono l'emissione della CNS.

Art. 40

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

Il comma 2 modifica l'articolo 48 , comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituendo la parola: «statali» con «centrali» relativamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. Mentre le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle medesime spese in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 71
Società pubbliche

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*;

b) *al comma 27, le parole: «o indirettamente » sono soppresse*;

c) *omissis*;

d) *omissis*;

e) *al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:*

«Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) *dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:*

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

Commento

La norma in commento interviene sul tema delle partecipazioni degli enti locali in società di capitali costituite per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici, innovandone significativamente la disciplina.

In particolare vengono modificati i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), fornita un'interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 734 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

La modifica dell'articolo 3 comma 27 della legge finanziaria per il 2008², sopprimendo l'avverbio "indirettamente", chiarisce che il vincolo alla realizzazione degli scopi

²Articolo 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

istituzionali dell'amministrazione pubblica è relativo alle finalità delle partecipate c.d. di primo livello. Solo per queste ultime e non per quelle partecipate in via indiretta, il legislatore ha definito un "oggetto esclusivo" volto al perseguimento delle finalità istituzionali, di gestione di servizi pubblici o di rilevanza pubblica ed alle altre attività strettamente necessarie.

*Il termine entro il quale gli enti locali devono adempiere all'obbligo di cessione a terzi delle partecipazioni (come sopra individuate) in società con attività non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali è prorogato – in base alla modifica del comma 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 – al **31. 12. 2010**.*

*Infine, la norma in commento (**lett. f comma 1**), fornisce un'interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 734, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 – che prevede il divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi – finalizzata a specificare il concetto di "perdita" quale "progressivo peggioramento dei conti"- registrato per tre esercizi consecutivi – per ragioni riferibili a scelte gestionali "non necessitate". Dunque il legislatore interviene a chiarire il concetto di perdita contenuto all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ponendo al centro della norma non il senso ragioneristico del concetto di perdita, ma l'aspetto dell'attività di gestione rispetto alla situazione di partenza. Infatti, se nel triennio le perdite risultassero progressivamente ridotte rispetto alla situazione iniziale, ancorché non del tutto eliminate, l'opera dell'amministratore andrebbe valutata positivamente. Di contro, meriterebbe un giudizio negativo l'amministratore che, avendo rilevato una società in forte utile, l'avesse portata, nel triennio, in una condizione di perdurante ma molto più esiguo utile. Per tali ragioni la norma distingue tra perdite effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all'amministratore, e perdite dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali.*